



CITTA DI VITTORIA

"Centro studi giuridici finanza e tributi locali"

STATUTO

Art. 1 (Natura)

Il "Centro studi giuridici finanza e tributi locali" ha sede in Vittoria, presso il Comune di Vittoria che ne è socio fondatore.

Art.2 (Finalità)

Il Centro ha lo scopo: di effettuare analisi attente ed approfondite sui principali tributi comunali, con particolare attenzione all'evoluzione normativa e giurisprudenziale che li ha interessati; di svolgere attività di ricerca, studio e informazione nelle materie giuridico-fiscali e amministrative di interesse dell'Ente locale; di organizzare interventi di formazione mirati all'aggiornamento e alla qualificazione/riqualificazione, attraverso percorsi formativi in-house, del personale dell'Ente locale, dei difensori tecnici dei contribuenti e del personale delle Associazioni ed Enti che ritenessero di aderire al Centro studi; di organizzare convegni in materia di fiscalità locale; di redigere un bollettino mensile, con le innovazioni legislative e le più interessanti pronunce giurisprudenziali in materia di fiscalità locale. In tali ambiti, il Centro contribuisce alle dinamiche delle Istituzioni ed all'approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per le Comunità locali. A tal fine il Centro opera come organismo culturale e di indagine, per offrire strumenti di riflessione e di approfondimento caratterizzati da rigore scientifico e da pluralità di orientamenti.

Art. 3 (Attività)

Il Centro persegue le proprie finalità mediante:

- a) la collaborazione culturale e scientifica con Enti pubblici e privati, Istituzioni regionali e nazionali, Associazioni professionali e imprenditoriali;
- b) l'organizzazione di convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale e di aggiornamento professionale;
- c) la realizzazione di ricerche e la pubblicazione di studi, volumi e periodici;
- d) la progettazione e la gestione di interventi formativi aventi come obiettivo l'aggiornamento, la formazione permanente e le specializzazioni;
- e) la collaborazione ed eventualmente la stipula di convenzioni ed accordi con altre Associazioni, Enti pubblici e privati;
- f) la costituzione di reti telematiche come, ad esempio, siti internet, forum, newgroup, mailing-list;
- g) l'adozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire le finalità di cui all'art. 2.

Art. 4 (Soci)

Possono essere soci del Centro associazioni culturali, Enti e Istituzioni pubbliche e private, Associazioni professionali e imprenditoriali/consumatori/sociali/lavoratori, Associazioni di giuristi, Dipartimenti universitari, nonché persone fisiche, che ne condividono le finalità istituzionali.

Art. 5 (Ammissione, recesso e decadenza)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza semplice dei presenti. Il socio può sempre recedere con le modalità e i termini previsti dall' art.24, secondo comma, del codice civile.

La decadenza dalla qualità di socio è deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza di due terzi dei presenti, in caso di grave violazione delle norme del presente statuto e su relazione motivata del Consiglio direttivo. Il recesso o la decadenza dalla qualità di socio non conferiscono diritti sul patrimonio del Centro.

Art. 6 (Quota sociale)

I soci sono tenuti a contribuire alle finanze del Centro mediante il versamento della quota associativa annua. L'importo delle quote sociali è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, in misura differenziata per le diverse categorie di soci, con il medesimo atto di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 7 (Soci onorari)

L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario, su proposta del Consiglio direttivo, a coloro che abbiano contribuito in maniera significativa al perseguimento delle finalità del Centro.

Art. 8 (Organi)

Sono organi del Centro:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9 (Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci ordinari persone fisiche, dai soci onorari e da un rappresentante per ciascuno dei soci Enti e Istituzioni non persone fisiche.

Art. 10 (Competenze dell'Assemblea)

Compete all'Assemblea dei soci:

- a) deliberare in materia statutaria;
- b) deliberare sull'ammissione e sulla decadenza dei soci;
- c) deliberare sulle quote di associazione;
- d) adottare, su proposta del Consiglio direttivo, i regolamenti interni del Centro;
- e) eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
- f) nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- g) nominare i componenti dei Probivi;
- h) approvare le linee di indirizzo delle attività del Centro;
- i) approvare il bilancio di previsione corredato dal programma delle attività ed il conto consuntivo corredato dalla relazione in ordine alla attività svolta;
- l) deliberare su ogni altro atto che il Consiglio direttivo ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dei soci per l'Assemblea deve essere fatta dal Presidente per iscritto a mezzo PEC o PEO, con comunicazione che risulti spedita almeno 15 giorni prima della data di convocazione e che contenga all'ordine del giorno l'indicazione degli argomenti da discutere. In caso di urgenza la convocazione è fatta entro il termine ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci o di almeno tre membri del Consiglio direttivo il Presidente convoca assemblee straordinarie, da tenersi entro venti giorni dalla richiesta.

Sia per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie debbono essere inclusi nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei soci o da due membri del Consiglio direttivo.

Art. 12 (Deliberazioni dell'Assemblea)

In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate quando sia presente almeno la metà più uno dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni in materia statutaria e quelle relative alla decadenza dalla qualità di socio devono essere approvate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di due terzi dei presenti. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, per delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può ricevere più di una delega.

Art. 13 (Composizione e durata del Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ed è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre sino ad un massimo di undici membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere soci o delegati delle Istituzioni, Enti e Associazioni socie, durano in carica, salvo dimissioni o revoca, per quattro anni, sono rieleggibili anche più volte e svolgono gratuitamente la loro attività.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza del Consiglio, questi s'intende decaduto per intero ed occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione ed il Consigliere cooptato dura in carica sino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Art. 14 (Funzioni del Consiglio direttivo)

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a - l'elezione, tra i suoi membri, nella prima riunione dopo il conferimento del mandato, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
- b - la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi indicati dall'Assemblea e particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- c - deliberare sull'organizzazione di convegni, seminari, corsi, nonché sulla partecipazione ad iniziative analoghe da altri promosse;
- d - deliberare sulla realizzazione di ricerche e sulla cura e pubblicazione di volumi e periodici;
- e - deliberare sui compensi di eventuali collaboratori esterni;
- f - la stipula di atti e contratti in genere inerenti l'attività dell'associazione;
- g - la facoltà di redigere con apposito regolamento che, in conformità alle norme del presente statuto, disciplina gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Tale regolamento deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie;
- h - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i - l'approvazione della relazione annuale al bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti da sottoporre, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea;
- l - l'espletamento delle operazioni di ammissione di nuovi soci, di recesso, di decadenza e esclusione dei propri soci;
- m - la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'esecuzione delle relative delibere;
- n - la sostituzione dei Consiglieri responsabili di assenze ingiustificate per più di tre riunioni consecutive con il primo dei Consiglieri non eletti che abbia conseguito la votazione migliore;

Art. 15 (Convocazione del consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dal almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è disposta mediante PEC o PEO, contenente l'indicazione del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare spedito a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza, fatto salvo in caso di urgenza, un minor termine che, comunque, non può essere inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. Il Consiglio Direttivo è, comunque, validamente costituito ed idoneo a deliberare anche in assenza della suindicata formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed il Collegio dei Revisori dei Conti al completo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati con il voto di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri. Per le deliberazioni di ordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'espressione di astensione si computa come voto negativo ed in caso di parità di voti

prevale quello di chi presiede la riunione. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 17 (Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, sovrintende e coordina l'attività del Centro assicurando la realizzazione degli indirizzi e dei programmi.

Il Presidente, in caso di necessità, può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili concernenti le attività del Centro. In tale ipotesi, egli è tenuto a riferire ed a sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo, nella prima riunione utile successiva, le determinazioni assunte. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente il Consiglio direttivo.

Art. 18 (Vicepresidente)

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, ovvero ogni qualvolta ne venga da questo delegato.

Art. 19 (Segretario)

Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché del libro dei soci dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo verranno redatti da un Consigliere. Il segretario non può svolgere la propria attività per più di due mandati consecutivi.

Art. 20 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione annotando tutte le entrate e le uscite e provvede, conservando la relativa documentazione, alla riscossione delle quote sociali, dei contributi e degli introiti di qualsiasi genere ed effettua i pagamenti su indicazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non può svolgere la propria attività per più di due mandati consecutivi.

Art. 19 (Composizione del Collegio dei revisori)

Il Collegio dei revisori dei conti, qualora l'Associazione lo ritenga opportuno o comunque quando è previsto dalla legge, è costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci che non abbiano alcun altro incarico in seno al Centro.

I componenti del Collegio devono essere scelti fra persone che possiedono particolari e comprovate esperienze in materie economiche o giuridiche tra le categorie di soggetti previste dall'art. 2397, co. 2, C.c.. Il Presidente del Collegio è nominato dai componenti del medesimo nel proprio seno.

Art. 20 (Funzioni e durata del Collegio dei revisori)

Il Collegio dei revisori svolge funzioni di verifica dei conti e di controllo periodico della gestione economica e finanziaria del Centro.

Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno. Il Collegio redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione finanziaria ed economica, da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto del centro.

Art. 21 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati, è composto da almeno tre (3) membri, uno dei quali viene investito della carica di Presidente, dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri è deferita la soluzione delle vertenze che dovessero insorgere tra gli associati e tra gli associati e il Centro, nonché dei conflitti di competenza tra i dirigenti e di quelli per l'inosservanza delle norme statutarie. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Nessun associato può iniziare un giudizio legale riguardante l'oggetto sociale verso un altro associato senza avere prima demandato la risoluzione della vertenza al Collegio dei Probiviri. Parimenti, nessun associato potrà avanzare richiesta alcuna in forma legale all'Associazione prima che il Collegio dei Probiviri si sia pronunciato.

Il Collegio dei Probiviri è convocato su richiesta del Presidente del Centro o della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art. 21 (Gratuità cariche sociali e rimborsi)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto e regolarmente documentate.

Art. 22 (Struttura)

Il Centro ha sede a Vittoria, in via San Martino 141 e potrà essere spostato in altro indirizzo all'interno del territorio comunale di Vittoria.

La struttura operativa del Centro è costituita nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 24 (Entrate)

Costituiscono entrate del Centro:

- a) i contributi ordinari e straordinari erogati dal Comune, dalla Regione, dallo Stato, da enti, da associazioni e da privati;
- b) le quote sociali;
- c) i proventi derivanti da iniziative editoriali, da ricerche e da prestazioni di attività a favore di terzi, nonché dalla vendita di pubblicazioni;
- d) i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- e) i contributi e le sovvenzioni a carattere occasionale da parte di soggetti pubblici o privati;

Art. 25 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Consiglio direttivo sottopone il bilancio preventivo, unitamente al programma annuale di attività, all'esame dell'Assemblea, che li approva entro il termine dell'esercizio precedente.

Il Consiglio direttivo sottopone il conto consuntivo, unitamente alla relazione sull'attività svolta, all'esame dell'Assemblea, che li approva entro il 30 aprile.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere depositati nella sede del Centro almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. Il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione, deliberati dall'Assemblea, vengono trasmessi al Consiglio comunale entro i successivi 30 giorni dall'approvazione.

Art. 26 (Scioglimento)

Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, conseguente allo scioglimento del Centro, il patrimonio del medesimo viene interamente devoluto al Comune di Vttoria. Lo scioglimento non conferisce ai soci diritti sul patrimonio del Centro.

Art. 27 (Norme finali)

L'Assemblea provvede ad eleggere i componenti del Consiglio direttivo di propria competenza ed i componenti del Collegio dei revisori nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente.

Nella prima seduta di insediamento, il Consiglio direttivo elegge il Presidente ed il Vicepresidente, il Consigliere Tesoriere.



ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO STUDI GIURIDICI FINANZA E TRIBUTI LOCALI

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di in Vittoria, via Bixio, n. 34,

TRA

Il Sindaco di Vittoria On. Francesco Aiello, nato a Vittoria il 01 Agosto 1946, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante e quindi in nome e per conto del Comune di Vittoria avente sede legale in via Bixio, 34, codice fiscale 82000830883, presso la quale il Centro Studi elegge a sua volta sede legale, Comune che interviene nella sottoscrizione del presente atto in qualità di socio fondatore;

E

.....nato a il , codice fiscale il quale interviene nel presente atto in qualità di socio fondatore;

E

.....nato a il , codice fiscale il quale interviene nel presente atto in qualità di socio fondatore;

Premesso che con atto del Consiglio Comunale n. del viene deliberato di esprimere il parere favorevole alla costituzione presso la sede comunale per le motivazioni e finalità di cui nella premessa dell'atto medesimo, "Centro studi giuridici finanza e tributi locali" ribadendo in particolare che scopo precipuo di tale Centro studi è quello di effettuare analisi attente ed approfondite sui principali tributi comunali, con particolare attenzione all'evoluzione normativa e giurisprudenziale che li ha interessati; di svolgere attività di ricerca, studio e informazione nelle materie giuridico-fiscali e amministrative di interesse dell'Ente locale; di organizzare interventi di formazione mirati all'aggiornamento e alla qualificazione/riqualificazione, attraverso percorsi formativi in-house, del personale dell'Ente locale, dei difensori tecnici dei contribuenti e del personale delle Associazioni ed Enti che ritenessero di aderire al Centro studi; di organizzare convegni in materia di fiscalità locale; di redigere un bollettino mensile, con le innovazioni legislative e le più interessanti pronunce giurisprudenziali in materia di fiscalità locale. In tali ambiti, il Centro contribuisce alle dinamiche delle Istituzioni ed all'approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per le Comunità locali. A tal fine il Centro opera come

organismo culturale e di indagine, per offrire strumenti di riflessione e di approfondimento caratterizzati da rigore scientifico e da pluralità di orientamenti;

- Che il Consiglio Comunale con il medesimo atto ha approvato lo statuto del costituendo Centro Studi, nonché lo schema del presente atto costitutivo;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra convenute si conviene quanto segue:

Art.1

Il Centro persegue le proprie finalità mediante:

- a) la collaborazione culturale e scientifica con Enti pubblici e privati, Istituzioni regionali e nazionali, Associazioni professionali e imprenditoriali;
- b) l'organizzazione di convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale e di aggiornamento professionale;
- c) la realizzazione di ricerche e la pubblicazione di studi, volumi e periodici;
- d) la progettazione e la gestione di interventi formativi aventi come obiettivo l'aggiornamento, la formazione permanente e le specializzazioni;
- e) la collaborazione ed eventualmente la stipula di convenzioni ed accordi con altre Associazioni, Enti pubblici e privati;
- f) la costituzione di reti telematiche come, ad esempio, siti internet, forum, newgroup, mailing-list;
- g) l'adozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire le finalità di cui all'art. 2.

Art. 2

Il Centro ha sede a Vittoria, in via San Martino 141 e potrà essere spostato in altro indirizzo all'interno del territorio comunale di Vittoria.

La struttura operativa del Centro è costituita nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

La rappresentanza legale del Centro Studi di fronte a terzi ed in giudizio, spetta al Presidente.

Art. 4

Per ogni ulteriore disposizione in merito, si rinvia allo Statuto allegato al presente atto costitutivo, nonché alle norme del codice civile vigenti in materia.

Per il Comune di Vittoria

Per il Centro Studi